



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA Manutenzione

## COPIA

### DETERMINAZIONE N. 2264 DEL 16/12/2015

<b>OGGETTO:</b>	<b>Procedura aperta per l'appalto di esecuzione dei lavori di "Rifiorimento delle scogliere soffolte e costruzione scogliera emersa nel tratto di costa compreso tra il Porto di Fano e Baia Metauro - Lotto 2 - 1° Stralcio"</b> <b>Determina a contrarre. CIG. 6514660380.</b>
-----------------	---

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO che

- con delibera di Consiglio Comunale n. 116 del 03 luglio 2015 veniva approvato, unitamente al Bilancio di Previsione 2015 e pluriennale, il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2015-2017 e l'elenco annuale dei lavori da realizzare nel corso dell'esercizio 2015 redatto secondo lo schema presentato dal Responsabile della Programmazione;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 354 del 28/08/2014 l'Amministrazione comunale approvava il progetto preliminare relativo ai lavori di "Rifiorimento scogliere soffolte e costruzione scogliera emersa nel tratto di costa compreso tra il porto di Fano e Baia Metauro";
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 210 del 04/06/2015 l'Amministrazione comunale approvava gli elaborati tecnici (progetto definitivo) relativi all'intervento di "Rifiorimento scogliere soffolte e costruzione scogliera emersa nel tratto di costa compreso tra il porto di Fano e Baia Metauro";
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 491 del 17/11/2015 l'Amministrazione comunale approvava il progetto esecutivo per i lavori di "Rifiorimento scogliere soffolte e costruzione scogliera emersa nel tratto di costa compreso tra il porto di Fano e Baia Metauro Lotto 1";
- con la delibera di Consiglio Comunale n. 513 del 30/11/2015 veniva approvata la modifica al suddetto Piano Triennale e nel quale l'intervento "Lavori di rifiorimento scogliere soffolte e costruzione scogliera emersa nel tratto di costa compreso tra il Porto di Fano e Baia Metauro-Lotto 2-1° stralcio" veniva inserito nell'annualità 2015 per un importo di euro 900.000,00;
- che con determina n. 2073 del 01.12.2015 si è proceduto alla VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER la MODIFICA DEL CRONOPROGRAMMA. [VARIACIONI TRA ALCUNI STANZIAMENTI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E GLI STANZIAMENTI CORRELATI];
- con Deliberazione della Giunta Comunale n.559 del 10/12/2015 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di "Rifiorimento scogliere soffolte e costruzione scogliera emersa nel tratto di costa compreso tra il porto di Fano e Baia Metauro Lotto 2- 1° stralcio"- CUP: E37B15000200000" per la spesa complessiva di euro 900.000,00, che si compone dei seguenti elaborati, depositati nel fascicolo d'ufficio:
  1. Capitolato Speciale d'Appalto
  2. Schema di Contratto
  3. Elenco Prezzi Unitari
  4. Relazione tecnica



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA Manutenzione

5. Computo Metrico Estimativo
6. Stima Incidenza Oneri Sicurezza
7. Cronoprogramma
8. Stima incidenza Manodopera
9. Lista offerta a prezzi unitari
10. Piano della manutenzione
11. Relazione geotecnica
12. Quadro economico
13. TAV 1 Inquadramento
14. TAV 1.1 Stralcio PRG
15. TAV 2 Evoluzione linea costa
16. TAV 3 Confronto immagini satellitari
17. TAV 4 Stato Di Fatto Planimetria Lotto 2° - 1° Stralcio
18. TAV 5 Planimetria stato attuale rilievo batimetrico
19. TAV 6 stato di progetto planimetria 2 Lotto - 1° Stralcio
20. TAV 7 Sezioni trasversali delle opere di progetto - Calcolo dei volumi
- TAV 8 Planimetria tracciamenti

nonché è stato approvato il seguente quadro economico dei lavori:

- Lavori a misura (comprensivi oneri della sicurezza, inclusi e costo manodopera)	€ 662.982,92
- Costo della sicurezza inclusi nei prezzi (lavori a misura)	€ 10.638,63
Totale lavori a misura a base d'asta (al netto dei costi della sicurezza)	€ 652.344,29
Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
- Iva su lavori (22% su € 662.982,92 )	€ 145.856,24
- Imprevisti e arrotondamento (iva compresa)	€ 7.401,19
- Lavori, forniture e servizi in economia (iva compresa)	€ 5.000,00
- Rilievi accertamenti ed indagini	€ 1.000,00
- Allacciamenti a pubblici servizi	€ 0,00
- Acquisizione aree o immobili ed indennizzi	€ 0,00
- Accantonamento art 133 del codice	€ 0,00



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA Manutenzione

- Spese tecniche relative alla progettazione ed attività necessarie art. 16 c 1 punto 7 del regolamento (iva ed oneri contr. compresi)	€ 40.000,00
- Spese tecniche relative alla progettazione ed attività necessarie art. 16 c 1 punto 7 del regolamento (iva ed oneri contr. compresi) RELAZIONE SPECIALISTICA	€ 11.500,00
- Spese per attività tecnico amministrativa connesse alla progettazione, verifica e validazione art. 16 c 1 punto 8 del regolamento (iva ed oneri contr. compresi)	€ 1.000,00
- Fondo per la progettazione e l'innovazione art. 93 commi 7 bis, 7 ter e 7 quater D.lgs 163/06	€ 13.259,66
- Collaudo	€ 5.000,00
- Pubblicità per appalto	€ 2.000,00
- Spese di cui all' articolo 92 comma 7 bis del D.Lgs 163/06 e art. 57 del D.P.R. n. 207/10	€ 3.000,00
- Spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
- Spese per pubblicità opere artistiche	€ 0,00
- Spese per accertamenti e verifiche tecniche	€ 2.000,00
- Accantonamento per transazioni, accordi bonari	€ 0,00
<b>Totale complessivo somme a disposizione</b>	<b>€ 237.017,09</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>€ 900.000,00</b>

ACCERTATO che la somma necessaria alla copertura finanziaria dei lavori pari ad €. 900.000,00 è prevista nel piano triennale degli investimenti 2015-2017 con imputazione indicata nel sottostante prospetto, in relazione alla quota di esigibilità della spesa:

Euro	Voce di bilancio	Ex Cap.	CUP	esercizio	Impegno	siope
900.000,00	0901.22.330	2096.101.01	E37B1500020 0000	2016	227	2118

DATO ATTO che il progetto è stato validato in data 03/12/2015 ai sensi degli artt. 52, 53 e 55 del D.P.R. 207/2010 dal Responsabile del Procedimento Geom Bruno Agostinelli come da apposito verbale agli atti dell'ufficio;

CONSIDERATO che

- ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., il Comune di Fano con deliberazione di Consiglio Comunale n. 219 del 22 dicembre 2014, ha approvato la costituzione della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Fano (ente capofila), Fossombrone, Serrungarina,



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA Manutenzione

Saltara e Montemaggiore al Metauro approvandone lo schema di convenzione per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, con successiva adesione anche del Comune di Cartoceto, giusta convenzione sottoscritta in data 5 marzo 2015;

- con la deliberazione della Giunta Comunale n.465 del 27/10/2015 è stato approvato il Regolamento di funzionamento della Centrale unica di committenza che prevede che i comuni associati sono tenuti ad avvalersi dell'Ufficio comune operante presso l'Amministrazione di Fano come Centrale unica di committenza per le acquisizioni di lavori, servizi e beni nei termini, alle condizioni e secondo i processi operativi nello stesso specificati;
- con deliberazione della Giunta Comunale n.489 del 17/11/2015 ad oggetto "Avvio operatività CUC - Disposizioni transitorie nelle more dell'accreditamento presso l'ANAC";

DATO ATTO pertanto, di dover procedere all'appalto dei lavori in oggetto mediante la costituita Centrale Unica di Committenza in conformità al comma 3 bis dell'art.33 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

VISTO che l'Autorità Nazionale Anticorruzione (in sigla A.N.AC) ha adottato il bando tipo n. 2 del 2 settembre 2014 relativo all' "Affidamento dei lavori pubblici nei settori ordinari: procedura aperta per appalto di sola esecuzione lavori, contratti di importo superiore a euro 150.000 euro, offerta al prezzo più basso";

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, nonché l'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, i quali hanno stabilito che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla "determinazione a contrattare" del Responsabile del procedimento di spesa, nella quale vengono individuati il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base, si evidenzia quanto segue:

- L'importo presunto a base d'asta dei lavori è il seguente:

Lavori soggetti a ribasso	Importi non soggetti a ribasso	Importo contrattuale dei lavori
<i>Lavori a misura a base d'asta</i>	<i>Oneri di sicurezza</i>	
€ 652.344,29	€ 10.638,63	€ 662.982,92

- Ai fini dell'ammissione alla procedura di gara, oltre agli ulteriori requisiti specificati nel Bando di gara, il concorrente deve essere in possesso dell'Attestazione SOA per la categoria OG7 classifica III e della certificazione di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, come da seguente prospetto:

lavorazione	Cate-goria D.P.R.. 207/2010	Clas-sifi-ca	Qualificazione obbligatoria (si/no)	importo (euro)	indicazioni speciali ai fini della gara	
					prevalente o scorporabile	subappaltabile (si/no)
Opere marittime e lavori di dragaggio	OG7	III	SI	€ 662.982,92	prevalente	Si - fino al 30%

Non sono previste categorie scorporabili, pertanto l'unico tipo di associazione temporanea ammessa è quella di tipo orizzontale.

- Criterio di aggiudicazione dell'appalto secondo il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori a base di gara ai sensi dell'art. 82 comma 2 lett.a) del D.Lgs. n. 163/2006 al netto degli oneri per la sicurezza ;
- L'appalto verrà aggiudicato anche nel caso di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA Manutenzione

conveniente, nel caso di due o più offerte uguali si procederà ai sensi dell'art. 77 del regio decreto n. 827 del 1924.

- Saranno escluse le offerte in aumento. In caso di offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art.122 c.9 del D.Lgs. 163/06 si provvederà, nel caso in cui le offerte ammesse siano pari o superiori a dieci, all'esclusione automatica delle offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 86 del medesimo D.Lgs. 163/2006;
- il contratto che si andrà a stipulare con l'aggiudicatario dell'appalto in oggetto ha come fine: l'esecuzione dei lavori di "Rifiorimento delle scogliere soffolte e costruzione scogliera emersa nel tratto di costa compreso tra il Porto di Fano e Baia Metauro – Lotto 2 – I° Stralcio “;
- l'oggetto del contratto è l'esecuzione dei lavori di "Rifiorimento delle scogliere soffolte e costruzione scogliera emersa nel tratto di costa compreso tra il Porto di Fano e Baia Metauro – Lotto 2 – I° Stralcio “, di cui al progetto esecutivo approvato e sarà stipulato a misura ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. in forma pubblica-amministrativa, con spese a carico dell'aggiudicatario;
- per ogni clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica dei rapporti tra le parti si fa riferimento al Capitolato Speciale di Appalto nonché all'ulteriore documentazione parte integrante del progetto esecutivo approvato;
- il contratto è assoggettato alla seguente normativa:
  - Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
  - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 , codice delle leggi antimafia.
  - Trattandosi di appalto di lavori, non sono attive convenzioni CONSIP (Legge 7 agosto 2012, n.135 di conversione del D.L. 6 luglio 2012, n.95);

DI DARE ATTO che, come stabilito con deliberazione della Giunta Comunale n. 559 del 10/12/2015, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione provvisoria nel caso in cui la Giunta Comunale dia formalmente mandato al dirigente che ha sottoscritto il bando di gara per la revoca del procedimento di appalto; la revoca sarà disposta ove la copertura finanziaria della spesa prevista per l'appalto (Fondo Pluriennale Vincolato in Entrata) non venga inclusa nella determinazione dei saldi utili del patto di stabilità interno così come previsto nell'art.35 commi 3-5 del DDL di Stabilità 2016.

In tal caso nessun indennizzo, comunque denominato, sarà dovuto agli offerenti.

DI DARE ATTO, inoltre che non si procederà all'aggiudicazione provvisoria qualora la Regione Marche Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia non autorizzi i lavori del presente affidamento, in tal caso nessun indennizzo, comunque denominato, sarà dovuto agli offerenti;

RILEVATO che nel Bando di gara sono indicate: le modalità di presentazione, i criteri di ammissibilità delle offerte e la procedura di aggiudicazione;

VISTO l'art. 38, comma 2-bis, del D.Lgs. 163/2006 che prevede quanto segue:

“2-bis. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA Manutenzione

in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.”

VISTO l'art. 46 – comma 1 ter – del D.Lgs. 163/2006 che stabilisce quanto segue:

“1-ter. Le disposizioni di cui articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.”;

DATO ATTO che, ai sensi del combinato disposto della normativa sopra richiamata, in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni che devono essere presentate dai concorrenti, questo Ente utilizzerà la procedura prevista dall'art. 38 - comma 2 bis - del D.Lgs. 163/2006 – applicando la sanzione pecuniaria che, con il presente atto, viene fissata in € 662,98, pari all'uno per mille dell'importo a base di gara, da presentare secondo le modalità indicate nel Bando di gara;

VISTO l'art. 122, comma 6 lett.a), del D.Lgs. 163/2006, con il quale viene stabilito che “nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per i contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro, ...omissis.. non può essere inferiore a ventisei giorni”;

DATO ATTO che si procederà agli adempimenti in materia di pubblicità delle gare ai sensi dell'art. 122 - comma 5 e 7 - del D.Lgs. 163/2006 così come disposto dall'art. 26 della Legge 23/06/2014 n. 89 che ha sospeso fino al 1° gennaio 2016 le modifiche apportate dal Decreto Legge n. 66 del 24/04/2014;

DATO ATTO, inoltre, che ai sensi dell'art. 34 – comma 35 – del D.L. n. 179/2012, convertito in Legge n. 221 del 17/12/2012, dell'art. 122 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 26 della Legge 89/2014, le spese per la pubblicazione sui quotidiani dell'estratto del bando di gara e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione (l'importo stimato varia da 2.000,00 a 2.500,00 euro circa), nel caso in cui l'avviso di aggiudicazione dovesse essere pubblicato dopo il 01/01/2016 verrà posto a carico dell'aggiudicatario il costo per la pubblicazione sulla GURI anziché quello sui quotidiani;

ATTESTATA, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che non comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

VISTO il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i., relativo al Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ad oggetto: "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006”;

VISTO il D.M. 19 aprile 2000, n. 145, con cui è stato approvato il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, per quanto tuttora vigente;

VISTO l'art. 192 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Leg.vo 18/08/2000 n. 267 ad oggetto "Determinazioni a contrattare e relative procedure”;

VISTO l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Leg.vo 18/08/2000 n. 267 ad oggetto "Funzioni e responsabilità della dirigenza”;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 110 del 10/05/2010 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Provvedimento del Sindaco n° 49 del 27.12.2011 con cui si nomina il sottoscritto Arch.



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA Manutenzione

Giangolini Adriano quale Dirigente Responsabile del Settore Lavori Pubblici ed Urbanistica a far data dal 01/01/2012, prorogato con Provvedimento Sindacale n. 8 del 29/07/2015 fino al 31 Dicembre 2015;

STANTE la propria competenza;

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito;

## DETERMINA

1) di DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di DARE ATTO che il presente atto ha valore di determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

3) di INDIRE una procedura aperta ai sensi dell'art.3, comma 37 e art. 55 del D.lgs. 163/2006 per l'affidamento dei lavori di "Rifiorimento delle scogliere soffolte e costruzione scogliera emersa nel tratto di costa compreso tra il Porto di Fano e Baia Metauro- Lotto 2 – 1° Stralcio" per l'importo a base di gara di Euro 662.982,92 di cui Euro 652.344,29 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 10.638,63 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

4) di STABILIRE che la suddivisione delle lavorazioni relative all'intervento è la seguente:

lavorazione	Cate-goria D.P.R.. 207/2010	Clas-sifi- ca	Qualificazione obbligatoria (si/no)	importo (euro)	indicazioni speciali ai fini della gara	
					prevalente o scorporabile	subap- paltabile (si/no)
Opere marittime e lavori di dragaggio	OG7	III	SI	€ 662.982,92	prevalente	Si – fino al 30%

Non sono previste categorie scorporabili; pertanto l'unico tipo di associazione temporanea ammessa è quella di tipo orizzontale.

5) di DARE ATTO che l'appalto è a misura ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell'art. 82 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006, e che ai sensi dell'art. 122- comma 9 – del medesimo Decreto si procederà all'esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia di cui all'art. 86 - comma 1 – del medesimo decreto.

6) di APPROVARE il Bando di gara che si allega al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale;

7) di STABILIRE in € 662,98 pari all'uno per mille dell'importo a base di gara, la sanzione pecuniaria prevista per la procedura di cui all'art. 38 – comma 2 bis – del D.Lgs. 163/2006 ("soccorso istruttorio"), da presentare secondo le modalità previste nel Bando di gara;

8) di DARE ATTO che si procederà, agli adempimenti in materia di pubblicità delle gare ai sensi dell'art. 122 - comma 5 e 7 - del D.Lgs. 163/2006 così come disposto dall'art. 26 della Legge 23/06/2014 n. 89 che ha sospeso fino al 1° gennaio 2016 le modifiche apportate dal Decreto Legge n. 66 del 24/04/2014;

9) di DARE ATTO che le somme necessarie alla copertura finanziaria dell'importo del progetto di euro 900.000,00 sono imputate come riportato nel sottostante prospetto, in relazione alla quota di esigibilità della spesa:

Euro	Voce di bilancio	Ex Cap.	CUP	esercizio	Impegno	siope
900.000,00	0901.22.330	2096.101.01	E37B1500020 0000	2016	227	2118

10) di RENDERE NOTO che



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA Manutenzione

- la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione provvisoria nei seguenti casi:

- qualora la Giunta Comunale dia formalmente mandato al dirigente che ha sottoscritto il bando di gara per la revoca del procedimento di appalto; la revoca sarà disposta ove la copertura finanziaria della spesa prevista per l'appalto (Fondo Pluriennale Vincolato in Entrata) non venga inclusa nella determinazione dei saldi utili del patto di stabilità interno così come previsto nell'art.35 commi 3-5 del DDL di Stabilità 2016;

- qualora la Regione Marche Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia non autorizzi i lavori del presente affidamento;

Nei predetti casi nessun indennizzo, comunque denominato, sarà dovuto agli offerenti.

- che il rispetto delle condizioni e dei tempi di attivazione dei lavori di cui sopra comportano il superamento della verifica di cui all'art. 9 D.L. 78/2009 in quanto la disposizione normativa le esclude dalla verifica del patto di stabilità.

11) di STABILIRE a carico dell'aggiudicatario i seguenti obblighi ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni:

- l'aggiudicatario del presente appalto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;

- l'aggiudicatario si impegna a comunicare alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo competente per territorio la notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

- che la presente procedura di affidamento è contraddistinta dal codice CIG n. 6514660380 - Numero gara 6269671 e Codice CUP E37B15000200000;

12) di DARE ATTO, che si darà corso al presente provvedimento nell'ambito della Centrale Unica di Committenza per l'attivazione e gestione della procedura di gara;

13) di DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 10, c. 1, del D. Lgs. 163/2006 il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Bruno Agostinelli;

Il presente atto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett b) del D.Lgs.vo 33/2013, sul sito istituzionale nell'ambito di "amministrazione trasparente" alla pagina Provvedimenti Dirigenti - Art. 23 c. 1 Punto B;

La presente determinazione viene trasmessa alle strutture preposte nell'Amministrazione al controllo di gestione per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo previste dall'art. 26 della legge 488/1999 e, per le procedure attuative, all'Ufficio Appalti e Contratti, all'Ufficio di Ragioneria;

- la presente determinazione è impugnabile mediante ricorso al TAR Marche, entro i termini previsti dall'art.120 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104 ed ai sensi della medesima normativa non è più consentito ricorso al Capo dello Stato.

**IL DIRIGENTE**

SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA  
(Dott. Arch. Adriano Giangolini)

(firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del decreto legislativo N. 82/2005)



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA Manutenzione



**DETERMINAZIONE N. 2264 DEL 16/12/2015**

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  
(art.183 comma 7 del D.Lgs.n.267/2000 e succ. mm.ii.)

**Conferma finanziamento per €662.982,92(+ IVA)su imp.'16/227 -PER PROCEDURA  
APERTA PER APPALTO-**

Fano, li 17-12-2015

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
SERVIZI FINANZIARI

Mantoni Daniela

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

